

CONVENZIONE

TRA L'UNIONE DI COMUNI "VERONA EST" E il CAF _____

**PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE RELATIVE ALLE RICHIESTE DI
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DA PARTE DEI CITTADINI.**

TRA

L'Unione di Comuni "Verona Est" con sede in Colognola ai Colli (Vr), Piazzale Trento n. 2, C.F. 03273550230, rappresentata dalla Responsabile del Settore Area III° - Servizi Sociali Sig.ra Dott.ssa Stefania Signoretto, nata a _____ il _____ - CF: _____ la quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto dell'Unione di Comuni Verona Est, di seguito denominata Unione;

E

Il Centro di Assistenza Fiscale (CAF) _____

con sede legale a _____ in Via _____

P.IVA _____ rappresentato ai fini della presente convenzione, dal Legale

Rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____

CF. _____, domiciliato per la carica presso la sede del Caf qui rappresentato.

PREMESSO

- ✓ che il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e il D.P.C.M. del 05/12/2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, hanno definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata e che la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D. Lgs. 9 luglio 1998 n. 241 e s.m.i., o direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- ✓ che i Comuni ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma 4 del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i., al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche

mediante apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale;

- ✓ che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (indicatore della situazione economica) e dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
- ✓ con Determinazione del Responsabile dell'Area III° Servizi Sociali n. _____ del _____, veniva affidato l'incarico al CAF _____ per la stipula della convenzione per l'espletamento delle prestazioni sociali agevolate presentate dai cittadini residenti nei comuni afferenti all'Unione, per il periodo dal _____ al _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra l'Unione di Comuni "Verona Est" e _____, per l'espletamento delle sotto specificate prestazioni:

- A) l' Assegno per la maternità (art. 74 del Decreto Legislativo 26/03/2001 n. 151 e s.m.i);
- B) il Fondo Sostegno Affitti della Regione Veneto (solo se la Regione pubblica il relativo bando annuale);
- C) le domande per l'assegnazione alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (solo se viene emanato il bando annuale);
- D) il Bonus Sociale Elettrico per il disagio fisico (D.M. n. 836/2007 e s.m.i.);
- E) il calcolo dell'ISEE ai fini della concessione del contributo "Impegnativa di cura domiciliare" per gli utenti che superano la soglia di accesso al contributo regionale in base alla normativa regionale;
- F) la dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell'attestazione ISEE (DPCM n. 159/2013 e s.m.i);
- G) altre pratiche, connesse all'istituzione di nuove tipologie di sussidi economici regionali, statali, legati all'ISEE, non esplicitate nella presente convenzione, che potranno essere affidate, su richiesta dall'Unione di Comuni "Verona Est" e previo specifico accordo tra le parti.

ART. 2 COMPITI DEL CAF.

Il CAF sottoscrittore della presente convenzione si impegna a svolgere le seguenti attività per conto

dell'Unione di Comuni "Verona Est" come segue :

A) ASSEGNO DI MATERNITA' del COMUNE

L'Unione provvede a dare informazioni al cittadino sulla prestazione, raccoglie la domanda, verifica la documentazione allegata e fissa l'appuntamento con il CAF , per il proseguo della pratica;

IL CAF provvede:

- All'elaborazione della pratica ed a rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda per l'accesso all'assegno suddetto;
- Consegna la domanda elaborata in formato cartaceo all'Unione, la quale provvederà a concedere l'assegno agli aventi diritto mediante Determinazione del Responsabile del Settore competente che sarà comunicata al CAF;
- Il CAF entro 15 giorni dalla data di consegna della Determinazione del Responsabile, trasmetterà telematicamente i dati all'INPS per la relativa liquidazione.

B) FONDO SOSTEGNO AFFITTI DELLA REGIONE VENETO

L'Unione provvede a dare tutte le informazioni al cittadino sulla prestazione regionale, sulle modalità di accesso e fissa l'appuntamento con il CAF, per il proseguo della pratica;

Il CAF provvede:

- Controllare tutta la documentazione inerente la richiesta di contributo (contratto di affitto, ricevute di pagamento, permessi di soggiorno, etc.);
- Inserire su apposita piattaforma on-line della Regione Veneto l'istanza;
- Consegna la domanda elaborata debitamente sottoscritta, in formato cartaceo all'utente;
- Trasmette all'Unione il report delle domande elaborate e copia delle istanze per i relativi provvedimenti di competenza;
- Su richiesta dell'Unione il Caf provvederà anche alla consegna della relativa documentazione (contratto di affitto, ricevute di pagamento , etc.);

C) DOMANDE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

L'Unione provvede a dare tutte le informazioni al cittadino sul Bando Ater, sulle modalità di accesso e predisporre delle liste di prenotazione per il proseguo della pratica;

Consegna le credenziali al Caf (il procedimento di attribuzione delle credenziali agli operatori del Caf viene svolto dall'Unione direttamente sul portale ERP);

Il CAF effettuerà:

- l'assistenza necessaria e l'accoglienza dei richiedenti per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica prevista per l'accesso al Bando;
- l'acquisizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, previo controllo dell'identità e della legittimazione del dichiarante;
- Controllo della documentazione richiesta dal bando per l'inserimento dell'istanza su apposita piattaforma informatica on-line regionale;
- Stampa dell'istanza e consegna copia al richiedente;
- Consegna all'Unione l'elenco dei richiedenti del contributo stesso con la segnalazione dell'eventuale carenza di documenti dimostrativi per l'assegnazione dei punteggi.

D) BONUS SOCIALE ELETTRICO PER IL DISAGIO FISICO

L'Unione provvede a dare informazioni al cittadino sulle prestazioni, fissa l'appuntamento con il CAF, per il proseguo della pratica;

IL CAF provvede:

- Alla verifica dei requisiti necessari per l'accesso da parte dei cittadini al Bonus mediante l'esibizione del certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, attestanti le gravi condizioni di salute di uno dei componenti il nucleo familiare tali da richiedere l'utilizzo delle apparecchiature medico-terapeutiche;
- Assistenza ai richiedenti nella compilazione di tutta la modulistica necessaria alla richiesta di accesso alla compensazione del bonus elettrico per il disagio fisico;
- Caricamento e trasmissione dei dati dei richiedenti le prestazioni sulla piattaforma Sgate/Anci secondo le modalità predefinite;
- Rilascio all'utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda per l'accesso al Bonus suddetto.

E) CALCOLO DELL'ISEE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE" PER GLI UTENTI CHE SUPERANO LA SOGLIA DI

ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE IN BASE ALLA NORMATIVA REGIONALE.

Il CAF, su richiesta dell'Unione, provvede:

- Produrre l'attestazione prevista dall'allegato A della DGR n. 1338/2013 e della DGR n.1047/2015 per il ricalcolo del valore ISEE per gli utenti dell'Impegnativa di Cura Domiciliare della Regione Veneto, proprietari di abitazione principale, che presentano per ICD-B e ICD-M un'attestazione ISEE superiore ad € 16.700,00 ma inferiore ad € 23.900,00, accedendo con apposta login e password fornita alla procedura web predisposta dalla Regione;
- Trasmette all'Unione copia dell'attestazione rielaborata del valore ISEE.

F) ATTESTAZIONE ISEE

L'Unione provvede a dare informazioni al cittadino, in particolare rilascia l'elenco dei documenti da presentare e fissa l'appuntamento con il CAF per il proseguo della pratica; dopo una settimana circa rilascia su richiesta e autorizzazione dell'utente stesso la relativa attestazione ISEE collegandosi al sito dell'Inps.

Il CAF provvede:

- Alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell'ISEE ed l'invio telematico all'INPS dei dati, consegna una copia cartacea al cittadino della DSU.

ART. 3 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CAF

Il CAF per espletamento delle attività convenzionate dovrà :

- avvalersi di proprio personale adeguatamente formato e comunicare all'Unione il nominativo del referente con il quale saranno tenuti i necessari contatti. Il personale svolgerà il proprio lavoro presso un ufficio sito nella sede dell'Unione di Comuni "Verona Est" nella giornata di martedì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 circa;
Inoltre, i cittadini per le varie pratiche potranno rivolgersi anche presso le sedi territoriali del CAF convenzionato stesso.
- mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. E'responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del G.D.P.R.679/2016. Il CAF, nel ricevere l'istanza, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto della succitata normativa, vengono acquisiti e trasmessi all'Unione

per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente;

- è responsabile della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente e i dati inseriti nel sistema informatizzato, in base ai dati contenuti nella dichiarazione del cittadino, per la determinazione del diritto alla corresponsione dei contributi richiesti, nonché del loro rispettivo importo e durata;
- conservare i dati acquisiti in formato cartaceo ed elettronico per 24 mesi, al fine di consentire eventuali verifiche da parte dell'Unione;
- informare il cittadino sulle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e che potranno essere effettuati controlli, anche a campione, volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato;
- stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni cagionati agli utenti provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione, manlevando l'Unione di Comuni da qualsiasi responsabilità.

ART.4 - CORRISPETTIVO

Per le attività convenzionate l'Unione si impegna a corrispondere al CAF il corrispettivo come segue:

- A)** € 7,00.= oltre IVA, per ciascuna pratica di assegno di maternità elaborata;
- B)** € 10,00.= oltre IVA, per ogni pratica inserita nel portale Regionale relativa al Fondo Sostegno Affitti della Regione Veneto;
- C)** € 30,00.= oltre IVA, per ogni pratica di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) inserita nella piattaforma regionale;
- D)** € 4,00.= oltre IVA, per ogni domanda elaborata di Bonus Sociale Elettrico per il disagio fisico;
- E)** € 5,00.= oltre IVA, per il calcolo dell'ISEE per impegnativa di cura domiciliare, per ogni domanda;
- F)** Nessun onere è previsto a carico dell'Unione per lo svolgimento delle attività connesse all'elaborazione dell'ISEE a seguito della convenzione del CAF con l'INPS.

Il Caf si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per i servizi oggetto della presente convenzione, se non previsti per legge.

Per eventuali ulteriori nuove prestazioni sociali agevolate che dovessero essere richieste dall'Unione,

verranno definiti specifici compensi con il CAF stesso.

ART. 5 - FATTURAZIONE

Il compenso sarà corrisposto previa emissione di regolare fattura elettronica redatta ai sensi di legge, il cui importo verrà determinato in base al numero delle pratiche completamente acquisite risultante da elenco dettagliato elaborato dal CAF e trasmesso all'Unione;

Il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 6 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Caf assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Il Caf deve comunicare all'Unione gli estremi identificativi del c/c o dei c/c dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e trasmettere ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 7 – DURATA

La presente convenzione decorre dal 1° Luglio 2024 e fino al 30 Giugno 2028, con possibilità di rinnovo per n. 1 (uno) ulteriore anno, salvo disdetta anticipata di una delle parti, da comunicarsi, tramite lettera raccomandata A/R, o posta certificata (PEC) almeno 3 mesi prima della scadenza.

ART.8 - RECESSO e RISOLUZIONE

L'Unione si riserva di risolvere la convenzione nel caso siano accertate, previo contraddittorio, gravi inadempienze del CAF, rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione.

Il presente provvedimento decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF sopra citato e l'INPS.

Si precisa che il possesso dei requisiti dovranno permanere per l'intera durata del contratto, pena il mancato convenzionamento o la risoluzione anticipata del contratto.

E' prevista la risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Il CAF non potrà, in alcun caso, richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per

l'attività svolta in forza della convenzione se non previsti per legge, pena la risoluzione immediata della stessa, con eventuale segnalazione alle Autorità Giudiziarie.

ART. 9 – CONTROLLI

L'Unione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal Caf mediante propri funzionari preventivamente designati e comunicati.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'esecuzione della presente convenzione che comporta il trattamento di dati personali per conto dell'Unione, l'Unione, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina il Caf responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Il Caf, a seguito di nomina da parte dell'Unione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679, assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati personali per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza di cui alla presente convenzione ed esclusivamente per il periodo di validità della stessa; nell'attuazione del servizio deve pertanto attenersi all'osservanza del suddetto Regolamento ed in particolare alle seguenti direttive indicate nell'art. 28:

Per i profili organizzativi e applicativi relativi alla normativa Privacy il/i referenti del Caf _____

sono:

Cognome e nome _____ CF. _____

Telefono _____ email _____ PEC _____

Il Caf è altresì obbligato a garantire che i propri collaboratori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, si impegnano ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. 16/04/2013, n° 62.

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA PARTE DEL CAF PRIMA DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE

IL CAF, prima della stipula della presente convenzione, dovranno fornire all'Unione, la seguente documentazione:

a) Estremi di iscrizione al competente Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o analogo registro per il

ramo di attività in oggetto;

- b) Estremi di iscrizione all'Albo dei Caf tenuto presso l'Agenzia delle Entrate;
- c) Estremi della convenzione stipulata con l'INPS per la trasmissione delle DSU e certificazioni ISEE;
- d) Eventuale atto di delega del proprio CAF nazionale di riferimento alla sottoscrizione della convenzione per l'elaborazione delle pratiche di cui alla presente procedura;
- e) Gli estremi fiscali e le coordinate relative al conto corrente dedicato su cui l'Unione provvederà ad effettuare il pagamento degli oneri dovuti;
- f) Indicazione del Responsabile che funge da referente per i rapporti con l'Unione (telefono, fax, mail, etc.);
- g) Polizza assicurativa stipulata dal CAF per eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi oggetto della presente convenzione.

Durante il periodo di validità della presente convenzione ogni variazione dei dati trasmessi dovrà essere comunicato all'Unione tempestivamente e comunque non oltre 30 gg. dalla variazione.

ART. 12 – CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Verona.

ART. 13 – ADEMPIMENTI FISCALI

Eventuali spese relative alla sottoscrizione della presente convenzione sono a carico del CAF.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86 a carico del soggetto che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Colognola ai Colli, lì

Rep. n.

IL RESPONSABILE DELL'AREA III° DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CAF
